



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA  
III REPARTO – 8<sup>^</sup>DIVISIONE

Viale dell'Esercito n.186 – 00143 Roma

All.: 1 (uno).

**OGGETTO** : Direttiva. Modalità di formazione delle liste di leva - iscrizione dei cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale.

**A:** ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^ ^^^^^ ^^^^^

Seg. : fg.n. MD GPREV/III/10/1/2012/ 0021735 del 09.02.2012.

^^^^ ^^^^^ ^^^^^

1. Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito a quanto previsto dalla vigente normativa relativamente all'iscrizione nelle liste di leva, formate dai Comuni, dei cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale al compimento del 17° anno di età.
2. Al riguardo questa D.G., con il foglio a seguito, ha già fornito delucidazioni idonee per la soluzione delle questioni in argomento. Tuttavia, emergendo ancora perplessità in materia, appare opportuno integrare quanto già evidenziato con il citato foglio a seguito.  
In particolare:
  - la precedente normativa, di cui al D.P.R. n. 237/1964, art 35, comma 6, includeva esplicitamente tra i giovani da includere nelle Liste di Leva "*i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune*";
  - in base all'attuale normativa:
    - il D. Lgs.vo n. 66/2010 (art. 1933) considera legalmente domiciliati nel comune tutti i giovani che si trovano nelle fattispecie descritte nel comma 1, lettere da a) ad e), non prevedendo più i giovani stranieri;
    - il D.P.R.n. 90/2010 (art. 1099) precisa che l'Autorità comunale, ove sorgano questioni di cittadinanza, non dovrà cancellare i giovani iscritti, limitandosi a "prendere nota della questione nell'apposita casella ed ad accludere alla scheda stessa le domande e i documenti presentati."
3. Pertanto, si ribadisce che sono iscritti nelle liste di leva i giovani cittadini nonché le persone che acquisiscono la cittadinanza in base alle disposizioni vigenti ( in particolare, si rammenta che le aggiunzioni dei nuovi cittadini italiani devono essere fatte nelle liste di leva riferite all'anno in cui acquisiscono la cittadinanza, riportando la nota nella lista dell'anno di appartenenza della classe di nascita), tenendo conto di quanto precisato all'art. 1099 del citato D.P.R. n. 90/2010.
4. Si conferma la piena disponibilità per ogni ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario a riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE  
p.(Dirg. Dott.ssa Maura PAOLOTTI)t.a.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Dirig. Dott.ssa Patrizia DE MICHELIS)